

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3615

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TANASSI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(ZAGARI)

Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale
con i paesi in via di sviluppo

Seduta del 22 settembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — All'inizio del secondo decennio (1971-1980) delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, lo stato di indigenza e di arretratezza di tanta parte della popolazione della terra ed il divario persistente (e per quanto concerne il reddito individuale perfino accentuato) tra Paesi progrediti e Pae-

si poveri, costituisce tutt'ora uno dei principali problemi che si pongono all'attenzione dei governi e delle organizzazioni internazionali.

Si tratta di un problema che si riflette in modo preoccupante sulle prospettive di evoluzione civile e sulla stessa futura configura-

zione della comunità internazionale, nonché, correlativamente, sull'assetto degli equilibri politici nell'interno di essa.

I risultati di questo primo decennio di iniziative internazionali per lo sviluppo dei Paesi meno progrediti non possono dirsi soddisfacenti.

Nella consapevolezza di ciò le Nazioni Unite hanno ripreso in esame la situazione ed hanno elaborato una serie di proposte per una strategia coordinata e globale dello sviluppo da applicare nel corso del prossimo decennio. Tale strategia prende in considerazione tutti i diversi aspetti dell'assistenza, dagli aiuti di carattere finanziario alla politica commerciale, all'assistenza tecnica, agli interventi nel settore delle tecnologie avanzate e in quello delle condizioni dell'ambiente umano. Tutto questo, inserito in un più generale schema politico, nel quale entrambe le parti, i donatori come i beneficiari, dovranno assumere in pieno le proprie responsabilità per il successo dell'operazione il cui obiettivo deve essere una effettiva riduzione del divario tra i due mondi e la definitiva rottura del circolo chiuso del sottosviluppo.

In tale quadro s'impone anche per l'Italia un'approfondita riconsiderazione degli indirizzi e delle iniziative finora attuati nel campo della cooperazione e degli scambi con i Paesi emergenti.

Si ravvisa in primo luogo l'esigenza di un più consapevole ed armonico inserimento delle iniziative di cooperazione nella trama dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo secondo il più vasto schema relazionale sopra accennato.

In secondo luogo occorre una profonda revisione degli indirizzi e delle forme e modalità dei nostri interventi nel campo specifico della cooperazione con i Paesi assistiti.

Il provvedimento in esame detta la disciplina organica propria del settore della cooperazione tecnica (intendendo comprese sotto tale denominazione non solo le iniziative dirette a promuovere lo sviluppo tecnico dei Paesi emergenti, ma altresì quelle rivolte a favorire il loro progresso culturale, economico e sociale).

L'Italia non può far mancare in questo settore l'apporto di un contributo adeguato alla posizione che il nostro Paese ha saputo conquistarsi nel novero degli Stati ad elevato sviluppo economico. Si tratta di un impegno morale e politico che corrisponde ad una vocazione di operante solidarietà civile ed umana che la nostra collettività sente profondamente e che è segnata anche dalla Costituzione

ne, là dove (articolo 11) indica come obiettivo alla politica internazionale del nostro Paese « la pace e la giustizia fra le Nazioni ».

Naturalmente, come viene precisato nello articolo 1 del disegno di legge, la disciplina relativa al settore della cooperazione tecnica presuppone il coordinamento — in sede di determinazione degli indirizzi di politica governativa e nell'ambito delle competenze proprie del CIPE — con gli altri settori (aiuti finanziari e commerciali) in cui trova integrazione il sistema degli interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

La cooperazione tecnica dell'Italia con i suddetti Paesi ha avuto finora un supporto normativo episodico ed inadeguato.

Si è trattato, più che altro, di stanziamenti di spesa per interventi di breve respiro ovvero connessi a specifici accordi bilaterali con singoli Paesi assistiti.

Ne è derivata una frammentarietà di interventi, vincolati rigidamente a limitati obiettivi, che non ha consentito un'azione programmata e coordinata, integrantesi armonicamente nel più vasto quadro di cui si è detto e con i programmi degli altri Stati e degli organismi internazionali.

In tale situazione, gli impulsi politici ed operativi del Governo così come le meritorie iniziative di privati, ancorché possano condurre in alcuni casi ad apprezzabili realizzazioni, si rivelano in definitiva inadeguati a produrre risultati a lunga scadenza e a costituire quella stabile rete di rapporti entro la quale soltanto la cooperazione tecnica può attingere efficacemente i propri obiettivi di fondo.

Pertanto, in prossimità della scadenza delle autorizzazioni di spesa accordate fino all'esercizio 1971 con le leggi 28 marzo 1968, n. 380, e 23 dicembre 1967, n. 1376 (quest'ultima concernente specificamente la Somalia) si è ritenuto opportuno, anziché presentare al Parlamento un disegno di legge di semplice proroga delle leggi suddette, elaborare uno schema normativo che si prefigga di dare un'impostazione organica degli interventi, anche di diversa provenienza, nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Deve ritenersi, infatti, ormai esaurita e chiusa definitivamente la fase delle leggi transenti e di occasione.

Il presente schema di disegno di legge vuole quindi costituire un quadro normativo permanente che disciplini, in modo per quanto possibile compiuto:

1) gli obiettivi delle iniziative di cooperazione tecnica;

2) le forme in cui tali iniziative si traducono, che vengono estese a tutta una serie di interventi dei quali l'esperienza ha messo in luce la necessità per un'efficace e coordinata attività di cooperazione e che, peraltro, vengono anche opportunamente diversificate per evitare sovrapposizioni e dispersioni di iniziative;

3) i mezzi finanziari a ciò destinati in via permanente, così da consentire la sistematica e programmata destinazione degli stanziamenti, secondo una ben ordinata ripartizione degli stessi tra le varie iniziative ed i diversi Paesi assistiti;

4) gli organi e gli strumenti per l'impostazione e la gestione degli interventi di cui trattasi, che vanno costituiti *ad hoc* secondo nuovi modelli per un efficace perseguimento degli obiettivi delineati secondo la nuova dimensione che l'impegno del nostro Paese nel campo della cooperazione tecnica viene ad assumere.

Particolare attenzione è stata dedicata al coordinamento ed alla programmazione delle diverse iniziative che possono essere ricondotte alla nuova ed organica concezione degli scopi e dei modi di svolgimento della cooperazione tecnica.

A tal fine è emersa l'esigenza di costituire un centro di permanente riferimento, di propulsione e di armonica composizione degli interventi di cooperazione tecnica per l'impostazione di programmi nei quali confluiscono le iniziative del settore pubblico e di quello privato secondo una visione coerente con le indicazioni e gli orientamenti delineati in sede di programmazione economica nazionale.

Non basta evidentemente la semplice ricezione delle previsioni d'intervento in un quadro unitario, benché questo costituisca certo un indispensabile strumento conoscitivo — che finora è mancato — per una visione d'insieme. Occorre altresì una programmazione attiva che persegua l'unificazione o l'integrazione complementare di iniziative di diversa competenza, incoraggi gli interventi diretti a sovvenire alle esigenze di maggiore rilevanza ed urgenza ed assecondi i programmi operativi più efficaci, seguendone e controllandone i risultati, anche secondo linee di programmazione a lungo termine.

In ordine a ciò occorre in primo luogo il collegamento delle varie iniziative promosse dal settore pubblico ed in secondo luogo il coordinamento di esse con quelle del settore privato.

Occorre inoltre una valutazione che, pur avendo di mira risultati a lunga scadenza, sia

sufficientemente flessibile e selettiva così da far fronte anche alle esigenze mutevoli dei Paesi e dei gruppi di Paesi coi quali la cooperazione si svolge.

In relazione a ciò è necessario anche promuovere negli ambienti interessati l'attenzione sui problemi più attuali della cooperazione tecnica diffondendo, d'altra parte, nei Paesi destinatari aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana.

L'armonizzazione dei vari programmi operativi non viene perseguita con interventi che restringano la libertà d'iniziativa (fatti salvi gli interessi fondamentali del Paese) bensì mediante la semplice imposizione dell'onere della preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri delle iniziative progettate e dello inquadramento di esse negli indirizzi di coordinamento stabiliti dal suddetto Ministero come necessaria condizione affinché le iniziative stesse possano essere considerate iniziative di cooperazione tecnica e fruire dei vantaggi e del sostegno previsti dal disegno di legge in esame.

È anche introdotta la possibilità che l'Amministrazione si avvalga, mediante convenzioni, di enti ed istituti specializzati per la realizzazione di iniziative di cooperazione tecnica a carattere preferenzialmente specializzato.

2. — Il disegno di legge, di complessivi 36 articoli, è suddiviso in cinque Titoli, contenenti rispettivamente:

I) « Disposizioni generali » (finalità della legge, ordinamento amministrativo degli uffici, modalità della cooperazione tecnica);

II) « Disposizioni relative al personale in servizio di cooperazione tecnica » (personale civile dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici e personale militare, personale dipendente da associazioni, società ed imprese private convenzionate e personale assunto con contratto di diritto privato);

III) « Disposizioni relative al personale in servizio di volontariato civile » (diritti, doveri e trattamento dei volontari, eventuali benefici militari loro spettanti);

IV) « Disposizioni speciali relative alla Somalia » (norme di collegamento con la preesistente legge 23 dicembre 1967, n. 1376);

V) « Disposizioni finali » (stanziamento di fondi, norme abrogative, norme transitorie).

Nell'introduzione si è anticipata l'esposizione delle linee fondamentali del provvedimento in esame, emergenti essenzialmente dal Titolo I di esso.

Ad integrazione di quanto esposto, v'è da aggiungere, relativamente al suddetto Titolo I, quanto segue.

Le iniziative in cui può svolgersi l'attività di cooperazione del nostro Paese al progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo sono dettagliatamente indicate nell'articolo 5 del disegno di legge.

Sinteticamente, le iniziative predette possono raggrupparsi in quattro fondamentali categorie, concernenti:

I) l'invio di personale italiano nei Paesi in via di sviluppo, per l'esplicazione di attività di cooperazione tecnica: detto personale è costituito da esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori, dipendenti dalla pubblica Amministrazione o da privati oppure appositamente assunti per i compiti di cooperazione tecnica con contratto a termine di diritto privato (articolo 5, lettera *a*); ovvero, da volontari adeguatamente addestrati ed ingaggiati con tale espressa qualifica per l'adempimento del servizio civile presso Paesi in via di sviluppo (articolo 5, lettera *a*), in relazione agli articoli 26, 27 e 28); ovvero ancora, da esperti o consiglieri per studi di programmazione generale o speciale o per la predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi (articolo 5, lettera *f*);

II) la formazione professionale, scientifica e tecnica e l'addestramento di cittadini dei Paesi in via di sviluppo (articolo 5, lettera *c*), o di dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di detti Paesi (articolo 5, lettera *d*), attraverso la promozione di appositi corsi di studio o di perfezionamento, la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri idonei sussidi, ovvero l'istituzione o il potenziamento di facoltà universitarie di studi, istituti, scuole e centri locali di formazione ed addestramento professionale. Viene anche agevolata la frequenza di istituti o scuole specializzate dello Stato italiano;

III) l'incentivazione di studi di programmazione generale o specifica riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie o i piani regionali di sviluppo, interessanti più Paesi, oltre che mediante l'invio degli esperti e consiglieri di cui si è detto, mediante la concessione, in casi particolari, di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati (articolo 5, lettera *f*), il sovvenzionamento di studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana (articolo 5, lettera *g*), ovvero la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica

realizzati da enti od organismi internazionali (articolo 5, lettera *h*);

IV) il concorso nella formazione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali dei Paesi in via di sviluppo mediante la cessione agevolata o, in casi particolari, gratuita di installazioni, attrezzature, materiali o servizi (articolo 5, lettera *e*), ovvero la concessione di contributi in denaro ad enti, associazioni, organismi nazionali perseguenti finalità di cooperazione tecnica e riconosciuti a ciò idonei (articolo 5, lettera *i*).

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento delle iniziative di cooperazione tecnica così del settore pubblico come di quello privato viene istituito un Comitato consultivo misto, presieduto dal Ministro per gli affari esteri (o dal Sottosegretario delegato) e composto sia di rappresentanti delle Amministrazioni statali che di rappresentanti degli enti ed organismi pubblici e privati partecipanti ai programmi di cooperazione tecnica, nonché di un certo numero di esperti. È anche prevista la possibilità che ai lavori del Comitato siano chiamati a partecipare rappresentanti di altri operatori pubblici o privati interessati a proprie iniziative nel campo di cui trattasi.

Il suddetto Comitato costituisce un centro di consultazione e di propulsione in ordine al coordinamento dei programmi ed alla migliore e più proficua ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative; in esso, insieme alle Amministrazioni istituzionalmente interessate, avranno modo di recare il loro contributo di esperienza e di compartecipazione tutte le più vive forze, pubbliche e private, impegnate nel campo della cooperazione tecnica.

Ciò porterà, nel diretto contatto con tali operatori, ad una dilatazione dell'informazione e delle conseguenti valutazioni del Ministero degli Affari esteri circa le più incisive ed efficaci direzioni di intervento e ad un riscontro della positività dei risultati raggiunti in ordine alle ulteriori iniziative da progettare.

Le finalità in ordine alle quali è prevista la collaborazione del Comitato consultivo misto e le sue attribuzioni risultano da quanto si è detto.

Esse sono analiticamente indicate nell'articolo 4 del disegno di legge, il quale prevede che il Comitato dà pareri e può formulare proposte e suggerimenti per il miglior coordinamento dei programmi di cooperazione tecnica e per la correlativa ripartizione dei mezzi

finanziari, avendo riguardo alle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie, alla necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario per settori ed aree di intervento, nonché alla necessità di realizzare progetti integrati per l'opportuna diversificazione delle iniziative di cooperazione tecnica. Il Comitato si pronuncia anche, oltre che sull'unificazione od integrazione complementare di iniziative pubbliche o private (nazionali o multilaterali), sulle linee di una programmazione a lungo termine nel campo della cooperazione tecnica e sull'adozione di misure atte a realizzarla, nonché sul graduale raggiungimento dei livelli di cooperazione indicati o concordati in sede internazionale, e su ogni altra questione inerente alla materia in ordine alla quale venga interpellato.

Il Comitato offre altresì una collaborazione di studio alle iniziative d'informazione sulla cooperazione tecnica e di promozione della partecipazione ai relativi programmi dei volontari in servizio civile.

Viene infine sottoposta all'esame del Comitato la relazione sull'attuazione della legge di cui trattasi, che il Ministero degli Affari esteri deve presentare annualmente al Parlamento unitamente allo stato di previsione.

È prevista anche la costituzione di una Sezione speciale del Comitato, avente composizione più ristretta e cui partecipa il rappresentante del Ministero del tesoro, per il parere su alcune iniziative che determinano un più diretto onere finanziario per lo Stato italiano.

Gli organi ai quali, nell'ambito del Ministero degli Affari esteri, sono affidati i compiti di amministrazione attiva nel campo di cui trattasi si articolano in un Comitato direzionale e in un apposito Servizio.

La costituzione di un Comitato direzionale è apparsa la soluzione organizzativa più idonea al fine di acquisire, nel modo più diretto e funzionale, la partecipazione alle principali determinazioni da assumere sulle iniziative di cooperazione tecnica dei rappresentanti delle varie Direzioni generali del Ministero interessate al riguardo. Infatti, ancorché la Direzione generale specificatamente competente nella materia della cooperazione tecnica sia quella delle Relazioni culturali con l'estero, si è ravvisata l'utilità di un più stretto collegamento con le altre Direzioni generali del Ministero che, per i riflessi politici ed economici delle iniziative in tale campo, è opportuno che seguano lo sviluppo delle iniziative

stesse, con aggiornata confluenza di valutazioni.

Ciò conformemente a quanto previsto già dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, circa l'istituzione, nell'ambito del Ministero, di appositi Comitati di coordinamento interno per particolari materie o per specifici settori di attività.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario, ed in assenza di questi dal Direttore generale per le Relazioni culturali.

Spetta al Comitato adottare le deliberazioni relative alla approvazione dei programmi operativi predisposti dal Servizio, alla ripartizione dei mezzi finanziari fra le varie iniziative di cooperazione tecnica, alla concessione di finanziamenti e contributi, alla stipula, alla modificazione o alla revoca di convenzioni, e all'approvazione dei consuntivi di spesa del Servizio predetto.

I provvedimenti concessivi di borse di studio, di forniture gratuite o di sovvenzioni, od autorizzativi di convenzioni, sono adottati previo parere della Sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui si è detto sopra.

Le funzioni operative sono invece esercitate, nell'ambito della Direzione generale delle Relazioni culturali del Ministero per gli Affari esteri, dall'apposito Servizio per la cooperazione tecnica; ad esso è altresì demandato l'esercizio della vigilanza sull'attività di cooperazione effettuata nei Paesi in via di sviluppo, nonché il controllo sulle attività affidate ad enti ed istituti specializzati nello stesso settore (articolo 7).

L'ordinamento del Servizio è stabilito nelle forme di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (*ibid.*).

Speciali disposizioni sono state peraltro dettate per assicurare la snellezza di funzionamento del Servizio. Essa, infatti, appare indispensabile perché l'Amministrazione possa far fronte con la necessaria funzionalità ai nuovi complessi compiti di convogliamento di iniziative e di realizzazione di interventi diretti che vengono ad essa attribuiti.

Proprio per tale esigenza, presso altri Paesi si è ricorsi alla formula organizzativa dell'istituzione di un'apposita Agenzia per lo espletamento dei compiti suddetti secondo moduli ricalcati sul modello privatistico.

Non si è ritenuto di poter seguire tale esempio, stante l'intrinseco collegamento che sussiste tra il momento della determinazione del-

le direzioni d'intervento (che attinge il livello della valutazione politica) e quello dell'impostazione ed attuazione dei programmi operativi, che sarebbero stati affidati ad un organismo enucleato dall'ambito dell'Amministrazione statale. Ciò avrebbe anche reso più difficile la realizzazione, nella fase operativa, del coordinamento e dell'integrazione tra le iniziative pubbliche e quelle private, che appare invece necessario assicurare.

Si è preferito quindi mantenere l'organo operativo nel seno dell'Amministrazione dello Stato, semplificando alcune regole amministrativo-contabili relative alla gestione e prevedendo altresì la possibilità (di cui si è già fatta menzione) dell'utilizzazione, mediante convenzioni, di enti ed istituti specializzati, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative di cooperazione tecnica a carattere preferenzialmente specializzato.

Tali enti ed istituti potranno anche essere costituiti *ad hoc* per iniziativa congiunta di enti pubblici, società ed imprese che perseguono le finalità di cooperazione tecnica.

Gli enti ed istituti suddetti sono tenuti alla resa dei conti ed i risultati della loro gestione vanno sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto, che si pronuncia consultivamente sull'opportunità di revocare o confermare le convenzioni o di modificarne le condizioni.

Al fine di prevenire che le previsioni di spesa non vengano rispettate, con conseguente scompenso nella ripartizione dei mezzi finanziari che si è programmata, è espressamente sancito il divieto di maggiori od ulteriori contributi finanziari nel corso della gestione affidata agli enti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute, presumendosi di diritto, quando lo ente o l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso, ch'essi abbiano assunto a proprio carico le maggiori spese affrontate (articolo 9).

Al Capo del Servizio è attribuito il potere di assumere impegni di spesa entro i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello del tesoro, nell'ambito dei fondi stanziati dalla legge e gestiti dall'ufficio (articolo 8); ed in suo favore possono essere effettuate singole aperture di credito fino al massimo di lire due miliardi, in espressa deroga al disposto dell'articolo 56 del regolamento generale sulla contabilità di Stato (*ibid.*).

Speciali disposizioni regolano l'utilizzazione, in seno all'ufficio, di esperti nominati dal Ministero, nonché di dipendenti statali co-

mandati presso il Ministero stesso ed anche — nei limiti precisati dalla norma — di estranei all'Amministrazione dello Stato (articolo 7).

3. — Il Titolo II dello schema contiene disposizioni per il personale in servizio di cooperazione tecnica (esperti, tecnici, consiglieri, istruttori).

Tale personale si suddivide in:

a) personale civile di ruolo dipendente da Amministrazioni statali e personale militare;

b) personale dipendente da enti pubblici;

c) personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per i compiti di cooperazione tecnica, dal Ministero stesso o dagli enti e istituti specializzati cui si è sopra accennato;

d) personale (esperti e tecnici) dipendente da associazioni, istituti, società ed imprese private.

L'invio nei paesi in via di sviluppo di personale statale e di esperti assunti con contratto di diritto privato era già previsto dalle ricordate leggi n. 1376 del 1967 e n. 380 del 1968.

Il presente schema amplia peraltro le categorie di personale utilizzabili prevedendo in modo espresso che i dipendenti civili di ruolo possano essere tratti, oltre che dall'Amministrazione dello Stato, anche da quella di enti pubblici, e che il personale militare dello Stato possa esser tratto anche dalla categoria dei volontari in ferma o rafferma. Del pari, nell'elencazione del personale assunto con contratto di diritto privato per le finalità dell'assistenza tecnica, è opportunamente prevista anche la possibilità che l'assunzione sia operata dagli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, in quanto operanti per conto della pubblica amministrazione in virtù delle speciali convenzioni con essi stipulate dal Ministero degli affari esteri. E anche prevista, per casi particolari, (ad esempio necessità di avvalersi di esperti e tecnici specializzati non surrogabili da altro personale) la possibilità di inviare nei Paesi in via di sviluppo, per conto del Ministero degli esteri, — in base a convenzioni appositamente stipulate e col consenso degli interessati — dipendenti di associazioni, istituti, società ed imprese private.

Un'opportuna disposizione precisa (articolo 10, ultimo comma) che al personale inviato nei Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica può essere fornita, se necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale

indispensabile per l'adempimento dei propri compiti.

I doveri di servizio di tutto il personale — di qualsiasi estrazione — adibito a compiti di cooperazione tecnica sono indicati nell'articolo 11, il quale stabilisce:

a) l'obbligo di assolvere le mansioni a ciascuno affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito;

b) l'obbligo di astenersi da ogni manifestazione che possa essere suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese ospitante;

c) la dipendenza — ai fini amministrativi e della sorveglianza disciplinare — dal Capo della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana territorialmente competente, fatti salvi i rapporti di gerarchia propri dello *status* giuridico di ciascun dipendente.

Alle Rappresentanze diplomatiche viene affidata, correlativamente, la funzione di sovraintendere e vigilare sull'esplicazione dei compiti di assistenza tecnica.

Una forma di collaborazione che in alcuni casi si rivela proficua e particolarmente richiesta è quella dell'assunzione di temporaneo servizio alle dipendenze dei paesi assistiti ovvero degli enti ed organismi internazionali operanti in favore di detti paesi.

L'articolo 12 del disegno di legge disciplina espressamente tale situazione, già conosciuta dalla prassi e considerata anche nella normativa regolamentare di esecuzione delle esistenti leggi.

Per l'assunzione di servizio alle dipendenze dei Paesi, enti ed organismi suddetti è prevista la necessità dell'autorizzazione del Ministero degli esteri d'intesa col Ministero dal quale l'impiegato dipende e che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza.

In tali casi il Capo della Rappresentanza diplomatica territorialmente competente esercita funzioni di semplice vigilanza sull'attività e sul comportamento del personale nel Paese assistito.

Ad eliminare ogni equivoco circa l'effettivo impiego del personale italiano in compiti di assistenza tecnica, è posto il tassativo divieto (articolo 11) di qualsiasi impiego del predetto personale in operazioni di polizia o di carattere militare.

L'utilizzazione del personale civile di ruolo dello Stato o di enti pubblici e del personale militare di cui all'articolo 10 lettera a) è regolata dagli articoli 17 e 19 dello schema in modo sostanzialmente nuovo rispetto alle preesistenti disposizioni di legge in vigore.

L'assegnazione di detto personale ai compiti di cooperazione tecnica è anzitutto consentita nei limiti di contingenti numerici, predeterminati in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentiti i Ministeri interessati o vigilanti, nonché gli enti pubblici per il personale da essi dipendente (articolo 17, primo comma).

A quest'ultimo riguardo è previsto (articolo 18) che con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri vigilanti sono determinati gli enti pubblici nei cui ordinamenti è introdotta di diritto la facoltà del collocamento a disposizione del personale dipendente per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Nei limiti del contingente suindicato è stata introdotta una forma di destinazione dei dipendenti pubblici ai compiti anzidetti più spedita di quella del collocamento fuori ruolo o del comando, e cioè il collocamento a disposizione con decreto del Ministro interessato o vigilante di concerto col Ministro degli esteri, senza bisogno del concerto, volta per volta, del Ministro del tesoro. La stessa forma di applicazione ai compiti della cooperazione tecnica è prevista anche per i dipendenti dello stesso Ministero degli esteri, così da renderne più agevole l'utilizzazione.

Solo per i magistrati ordinari, dato il loro particolare ordinamento, il provvedimento è adottato con decreto presidenziale su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

La durata del collocamento a disposizione preso il Ministero degli affari esteri non può essere inferiore a tre mesi, né superiore a quattro anni e deve, comunque, essere indicata nel relativo decreto. Ad evitare inoltre eventuali difficoltà nelle amministrazioni di appartenenza derivanti dall'indisponibilità del posto di ruolo durante l'incarico, un'apposita disposizione (articolo 17, ultimo comma) stabilisce il collocamento d'ufficio in soprannumero del dipendente dopo un anno di servizio all'estero, salvo successivo riassorbimento dopo la fine del servizio, con le prime vacanze disponibili. Una particolare disposizione è dettata in proposito per i militari.

È peraltro prevista anche (articolo 22) la possibilità dell'invio del personale solo in temporanea missione presso il Paese assistito per una durata non superiore a tre mesi (al di là della quale si ha il collocamento a disposizione).

La valutazione del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica dal personale civile dello Stato e degli enti pubblici, è regolata nello articolo 19 del disegno di legge.

Questo stabilisce la piena equiparazione a tutti gli effetti giuridici (compresi quelli relativi alla progressione in carriera ed al trattamento di quiescenza) del servizio suddetto a quello prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza (primo comma). Estende inoltre a tutto il personale di ruolo la disposizione dell'articolo 144 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, relativa al computo dei periodi di servizio in residenze disagiate o particolarmente disagiate, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi (articolo 19, comma secondo); nonché la maggiorazione di un terzo del periodo di servizio all'estero, ai fini degli aumenti periodici di stipendio (secondo comma).

Il trattamento economico del suddetto personale è determinato nel successivo articolo 20.

Questo, come l'articolo che lo precede e quelli susseguenti (sui congedi, le spese di viaggio, il trattamento di missione, eccetera) è ispirato al criterio della *par condicio* dei dipendenti di qualsiasi ramo della pubblica amministrazione, espletanti analoghe prestazioni di lavoro.

Per quanto attiene alla retribuzione, nulla è sostanzialmente innovato rispetto alle disposizioni della preesistente legislazione, ed in modo specifico dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

Pertanto la retribuzione aggiuntiva per il servizio all'estero è costituita da un'indennità-base e da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo coefficienti da fissare (articolo 20, primo comma).

Nuova è invece la norma immediatamente successiva dello stesso articolo 20, che, seguendo il criterio sopra accennato, estende senza discriminazione alcuna al personale di cui sopra numerose provvidenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il personale appartenente ai ruoli del MAE: come ad esempio l'aumento per situazioni di famiglia, il contributo spese per l'abitazione, le provvidenze scolastiche, l'indennizzo per danni, l'assistenza sanitaria in forma semplificata, ecc.

Altrettanto dicasi del successivo articolo 21, relativo ai congedi ordinari, la cui durata è sensibilmente estesa in relazione alla sede di servizio; nonché alle spese di viaggio per il dipendente e per i familiari a carico (articolo citato).

Per quanto concerne il personale con contratto a termine di diritto privato, gli articoli 23 e 24 dello schema legislativo dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella della preesistente legislazione, pur con varie integrazioni suggerite dall'esperienza.

La misura del trattamento spettante ai contrattisti è determinata attraverso una normativa di secondo grado, da stabilire con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro (articolo 23, secondo comma), nei limiti di un contingente prefissato in analoga forma (articolo 23, primo comma).

La misura del trattamento è, per quanto possibile, equiparata a quella dei dipendenti con rapporto di pubblico impiego di corrispondente qualificazione tecnica espletanti il medesimo servizio ai sensi dell'articolo 10 lettera *a*). Spettano inoltre ai contrattisti idonee prestazioni previdenziali ed assistenziali, determinate dagli ultimi quattro commi dello stesso articolo 23.

Il personale suddetto viene iscritto — a carico del Ministero degli esteri e sulla base di apposite convenzioni — alle assicurazioni per la tubercolosi, per invalidità, la vecchiaia e i superstiti relative ai lavoratori dipendenti, nonché — limitatamente alle prestazioni sanitarie — all'assicurazione per le malattie, gestite dai competenti Istituti previdenziali. Viene anche assicurato un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti dal servizio.

Altre disposizioni prevedono il pagamento ai contrattisti delle spese di trasferimento e di rimpatrio, il godimento di ferie annuali retribuite, e la corresponsione dell'indennità di fine contratto in caso di servizio di durata superiore a tre mesi (articolo 24). Per il resto, spetta al Comitato direzionale su parere della Sezione speciale del Comitato consultivo misto, determinare le clausole del rapporto contrattuale (*ibidem*).

Viene espressamente prevista la possibilità di istituire per il personale a contratto corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica, economica, culturale, igienico-sanitaria o sociale con i Paesi in via di sviluppo (articolo 15). Anche in questa materia, è prevista la colla-

borazione attiva di associazioni, enti, società a partecipazione statale, società od imprese italiane specializzate (articolo citato).

Ai fini del reinserimento professionale dei contrattisti e per la valutazione del servizio da essi prestato ai fini della partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, nonchè per il conseguimento di altri eventuali benefici da determinare con le norme regolamentari di attuazione, lo schema prevede il rilascio di attestati da parte del Ministero degli affari esteri sul servizio prestato nei compiti di cooperazione tecnica.

Una analoga disposizione (che trova un precedente nell'articolo 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 380 del 1968) afferma, in particolare, la valutazione del servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da liberi docenti universitari e da cultori della materia assunti a contratto di diritto privato ad ogni effetto previsto dall'ordinamento della istruzione universitaria e in particolare per il concorso a cattedra.

L'onere del trattamento economico del personale dipendente da associazioni, istituti, società ed imprese private inviato a svolgere compiti di cooperazione tecnica nei Paesi in via di sviluppo è sostenuto dal datore di lavoro.

Ove, peraltro, l'utilizzazione di detto personale venga promossa dal Ministero degli affari esteri mediante apposita convenzione il Ministero stesso può contribuire alle relative spese nella misura pattuita, che comunque non può essere superiore, per ciascun dipendente, alla metà dell'indennità di servizio all'estero e delle spese di viaggio e di trasporto cui avrebbe diritto il personale a contratto di corrispondente qualificazione direttamente assunto dal Ministero, oltre all'onere, anche totale, relativo alle prestazioni assistenziali e previdenziali (articolo 13). Anche nei confronti di questa categoria di personale può essere consentita la diretta utilizzazione da parte dei Paesi assistiti o di enti ed organismi internazionali per scopi di cooperazione tecnica.

Per tutto il personale utilizzato in compiti di cooperazione tecnica è posto il divieto generale (articolo 14) di percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione del trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorché il rimborso per spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario. Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

Un caso a parte è peraltro quello del personale autorizzato ad assumere temporaneamente servizio, per speciali esigenze, alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo o degli enti ed organismi internazionali operanti in detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al proprio rapporto con la Amministrazione italiana quando, secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente ed organismo internazionale, non abbia diritto a prestazioni corrispondenti, per specie ed entità, a quelle suindicate.

Quando ad assumere servizio presso il Paese assistito o enti ed organismi internazionali sia il personale (esperti e tecnici) dipendente da associazioni, istituti, società ed imprese private utilizzato dal Ministero in base a convenzione, può essere rivista, dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, la misura del contributo integrativo a carico del Ministero senza superare il limite fissato.

4. — Il Titolo III del disegno di legge (articoli 25-32) disciplina il servizio di volontariato civile, per il quale attualmente detta alcune disposizioni la legge 19 febbraio 1970, n. 75.

Proseguendo nella direzione segnata da tale legge, ma in modo più accentuato ed organico, il presente disegno di legge mira ad inserire ordinatamente il servizio volontario civile nel quadro della cooperazione tecnica.

Invero, oltre che delle prestazioni del personale professionalmente impiegato nei compiti di cooperazione tecnica, i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno anche dell'opera prestata da coloro (particolarmente tra questi i giovani) che mettono disinteressatamente e spontaneamente le loro energie al servizio del progresso civile di tali Paesi, contribuendo a cementare stabili rapporti umani e di solidarietà ai quali le popolazioni locali sono particolarmente sensibili.

Lo slancio generoso dei volontari merita di essere assecondato e valorizzato.

A tal fine, peraltro, occorre promuovere la migliore qualificazione professionale e selezione attitudinale degli aspiranti volontari mediante opportuni corsi formativi.

Occorre inoltre assicurare la vigilanza sull'espletamento del servizio volontario da parte delle nostre Rappresentanze diplomatiche residenti *in loco*, così da garantire che il servizio volontario sia effettivamente indirizzato ai fini che si propone.

Ma ciò non basta ancora. È necessario altresì che la prestazione del servizio volontario avvenga in attuazione di programmi validamente impostati e dei quali sia riconosciuta la idoneità ai fini della cooperazione tecnica, nel quadro degli interventi coordinatamente convogliati a tali fini.

Ciò è quanto il presente disegno di legge si propone di raggiungere, in modo più sistematico di quanto previsto dalla legge vigente, mediante l'innesto della disciplina del servizio volontario nel tronco normativo relativo alla cooperazione tecnica.

Con l'articolo 25 la nozione del servizio volontario civile viene ampliata rispetto a quella risultante dall'articolo 1 della legge n. 75 del 1970, che prevedeva soltanto l'ipotesi del servizio volontario prestato in sostituzione del servizio militare.

Secondo la nuova, più ampia disposizione sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani di età non inferiore ai 18 anni che, essendo in possesso dei requisiti necessari, assumano disinteressatamente — cioè senza fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro di durata non inferiore ad un anno per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica in favore di Paesi in via di sviluppo. Il rapporto relativo al suddetto impegno di lavoro può intercorrere direttamente con i Paesi interessati nell'ambito di accordi internazionali bilaterali o multilaterali (articolo 25, lettera *a*), ovvero con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei e per programmi preventivamente approvati dal Ministero degli affari esteri (lettera *b*), ovvero con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere (lettera *c*).

Con tale formulazione il volontariato civile viene svincolato — come si è detto — dalla necessaria connessione con il conseguimento di benefici militari, che finora lo caratterizzava.

In tal modo, mentre viene sottolineato il carattere essenzialmente disinteressato e gratuito del servizio, si realizza un sostanziale ampliamento dei caratteri e dell'oggetto stesso del volontariato civile, che viene più salda-

mente agganciato alle finalità della cooperazione tecnica. Si rende così possibile il riconoscimento della qualifica di « volontario » anche a personale femminile (in precedenza escluso, sia pure in modo implicito, dall'ambito della categoria e che è particolarmente utile in compiti igienico-sanitari ed assistenziali in genere), nonché al personale maschile che abbia già assolto o sia comunque esente dagli obblighi del servizio militare di leva. Ciò risponde a modelli sostanzialmente nuovi per la legislazione italiana, ma già ben noti alla legislazione di altri Paesi che concorrono alla cooperazione tecnica col Terzo mondo.

A norma dell'articolo 26 dello schema, la qualifica di « volontario in servizio civile » viene conseguita attraverso la registrazione presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri del contratto di lavoro dal quale risulti il programma di cooperazione tecnica in cui si inserisce l'impegno individuale di servizio, nonché il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale riservato al prestatore di lavoro.

La registrazione del contratto è subordinata alla verifica da parte del competente Servizio (articolo 26 secondo comma), della sussistenza degli elementi caratterizzanti il servizio volontario; l'accertamento si estende anche al riscontro della qualificazione dell'aspirante volontario.

Il Servizio controlla altresì che la prestazione del servizio volontario s'inserisca in un idoneo programma di cooperazione tecnica, che il trattamento economico del volontario sia conforme alle convenzioni e consuetudini internazionali in materia di servizio di volontariato civile e che sia assicurato al volontario anche un trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte.

In speciali casi è possibile un parziale concorso dell'Amministrazione dello Stato agli oneri per l'integrazione del trattamento economico e — più largamente — per il trattamento assicurativo previdenziale ed assistenziale del volontario (articolo citato).

Anche nel settore del volontariato civile, l'attività dell'Amministrazione statale è normalmente integrata e potenziata mediante la utilizzazione delle iniziative di enti pubblici e privati, di associazioni e di organismi specializzati. Ciò è quanto prevede l'articolo 27 dello schema, il quale stabilisce contestualmente le modalità e le forme per l'accertamento dell'idoneità degli enti, delle associazioni e degli organismi predetti in ordine al perseguimento delle finalità della legge, con

riguardo alle rispettive norme statutarie nonché all'efficienza della loro organizzazione ed alla serietà dei loro programmi. Predomina il principio del disinteresse e della gratuità delle iniziative pubbliche e private volte ad incanalare ad esclusivo vantaggio dei Paesi in via di sviluppo i generosi intendimenti e le alte idealità morali del volontariato.

Peraltro è stato ritenuto opportuno assicurare un certo sostegno da parte dello Stato alle iniziative più valide e rispondenti, anche mediante la possibilità di accordare un contributo fino alla metà del costo dei programmi realizzati.

Sono previsti anche contributi per corsi di formazione, addestramento e selezione dei volontari, oltre che per l'impiego dei volontari e per l'erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

Correlativamente sono previsti controlli da parte del Ministero degli affari esteri sugli enti, associazioni, ed organismi operanti ai fini suindicati.

I doveri di servizio dei volontari sono stabiliti nell'articolo 29 in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 11 per l'altro personale impegnato in compiti di cooperazione tecnica, mettendo in risalto la motivazione ideale del loro servizio.

Essi sono tenuti ad assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi in ogni caso da manifestazioni suscettibili di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante.

Le sanzioni per l'inosservanza dei doveri di servizio sono costituite dalla decadenza da ogni diritto o beneficio connesso con la qualifica di volontario civile, e dall'eventuale rimpatrio a cura della competente Rappresentanza diplomatico-consolare, alla quale spetta, come si è accennato, l'esercizio della vigilanza sul servizio volontario civile e sul trattamento fatto ai volontari.

Il rimpatrio può essere disposto anche nei casi in cui, per sopravvenuta cessazione della attività degli enti, delle associazioni, degli organismi e delle imprese da cui il volontario dipende, ovvero per sopravvenuti mutamenti nelle condizioni politiche od economiche del Paese ospitante, venga reso impossibile o eccessivamente difficoltoso il regolare svolgimento del servizio (articolo citato).

Per i dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici, la prestazione del servizio volontario civile comporta il collocamento in aspettativa senza assegni fino al termine del

servizio, nei limiti del contingente prefissato per il personale della cooperazione tecnica (articolo 28). Con quest'ultima disposizione si è inteso togliere l'impedimento alla prestazione del servizio volontario civile che avrebbe potuto essere ravvisato nel fatto dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego dal quale l'aspirante volontario si trovi legato. La situazione è evidentemente diversa da quella, disciplinata nel Titolo II, dell'invio da parte dell'Amministrazione statale di propri dipendenti per l'espletamento, in via di applicazione professionale, di compiti di cooperazione tecnica. Nell'ipotesi qui considerata l'iniziativa parte dal pubblico dipendente, come spontanea e disinteressata offerta di svolgere (in luogo della prestazione del servizio militare o indipendentemente da questa) l'opera in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo in cui si estrinseca il servizio volontario. Si comprende quindi come il trattamento giuridico ed economico del pubblico dipendente sia in tale ipotesi diverso da quello del personale adibito, per destinazione d'ufficio, a compiti di cooperazione tecnica all'estero.

I volontari che, essendo alle dipendenze di privati, prestino il servizio volontario in sostituzione del servizio militare hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive disposizioni.

Al termine del servizio volontario civile, lo schema legislativo prevede la liquidazione di una modica indennità di reinserimento professionale (articolo 28), che consenta ai volontari di riprendere la propria normale attività lavorativa nel luogo della loro abituale residenza. Tale indennità non spetta ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati in aspettativa, né ai volontari che beneficino del rinvio e della dispensa dal servizio militare di leva.

Nell'ambito delle disposizioni sul volontariato civile, gli articoli 30-32 dello schema regolano infine l'eventuale concessione di benefici militari (rinvio e successiva dispensa dal servizio obbligatorio di leva) in favore dei volontari che prestino la loro opera in Paesi extra-europei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva.

In materia, lo schema legislativo segue sostanzialmente le grandi linee già fissate dalla preesistente legislazione pur con alcune innovazioni e perfezionamenti.

I benefici militari sono concessi dal Ministero della difesa su domanda degli interes-

sati (articoli 30-34), nei limiti di un contingente annuo da determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con quello per gli affari esteri (articolo 32), e facendo salve in ogni caso le prioritarie esigenze della difesa nazionale.

L'esenzione definitiva dal servizio militare obbligatorio di leva è subordinata alla regolare prestazione di un effettivo servizio di volontariato civile in Paesi in via di sviluppo, di durata biennale (articolo 30); ma, in caso d'interruzione del servizio non attribuibile a colpa del volontario, il Ministero della difesa può disporre che il tempo trascorso nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria (articolo 31, ultimo comma).

5. — Il Titolo IV dello schema (« Disposizioni speciali per la Somalia ») è costituito da un unico articolo (33), che stabilisce speciali impegni di spesa e speciali modalità di collaborazione tecnica con la giovane Repubblica somala, alla quale l'Italia è legata da particolari vincoli storici, spirituali, culturali e di amicizia.

Per quanto attiene agli impegni di spesa per la cooperazione tecnica con la Somalia, il primo comma dell'articolo 33 mantiene fermo per un biennio il volume di interventi previsto per l'anno 1971 dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1376, garantendo in tal modo alla Somalia il proprio appoggio nella stessa misura in cui si è svolto in questi ultimi anni. Viene inoltre, con speciale disposizione (secondo comma dell'articolo 33), conservata la possibilità della particolare forma di assistenza finanziaria prevista dalle preesistenti disposizioni di legge e consistente nella concessione di contributi in danaro per il pareggio del bilancio di detto Stato.

6. — Il Titolo V dello schema (« Disposizioni finali ») regola gli impegni di spesa per l'attuazione delle disposizioni della legge (articolo 34, primo comma); in tali spese rientrano anche quelle per il funzionamento del Comitato consultivo misto, per l'attrezzatura del servizio per la cooperazione tecnica ai Paesi in via di sviluppo e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari di studio sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile (articolo 34 secondo comma).

In deroga ai troppo rigidi principi sul bilancio di competenza, l'impiego delle somme non impegnate durante l'anno finanziario, è consentito per gli anni successivi (articolo 34, quinto comma), come previsto da altre speciali disposizioni di legge.

Norme transitorie regolano la copertura del previsto onere di spesa per l'anno 1972 (articolo 34, terzo e quarto comma).

Con l'articolo 35 dello schema sono abrogate in modo espresso le disposizioni delle leggi sulla cooperazione tecnica bilaterale o multilaterale con i Paesi in via di sviluppo, sulla assistenza tecnica alla Somalia (salve le speciali disposizioni di cui all'articolo 33) e sul servizio volontario civile, nonché ogni altra disposizione contraria od incompatibile (articolo 35, primo comma).

Sono infine mantenute transitoriamente in vigore — in quanto compatibili con la nuova disciplina — le norme di esecuzione delle leggi preesistenti, fino a quando saranno emanate nuove norme di esecuzione della legge in oggetto (articolo 35, secondo comma).

7. — Si confida che, con l'approvazione del provvedimento legislativo in oggetto, la Repubblica italiana possa compiere un decisivo passo in avanti nel potenziamento delle attività tendenti ad elevare il livello tecnico, economico, culturale e sociale dei Paesi meno favoriti, svolgendo così anche in questo campo un ruolo conforme agli ideali di progresso sociale e di giustizia tra i popoli cui il nostro Paese s'ispira.

Invero la cooperazione internazionale va considerata come un fattore fondamentale per il raggiungimento di una « pace integrale », intesa non soltanto come eliminazione dei contingenti motivi di conflitto armato fra i popoli, ma anche come eliminazione di tutte quelle cause assai più profonde che turbano i rapporti fra le Nazioni e che si identificano con l'esistenza di marcati dislivelli nelle condizioni di vita dell'umanità.

Pertanto l'intensificazione degli sforzi del nostro Paese — in armonia con gli altri Paesi progrediti che condividono lo stesso impegno — per un più proficuo sviluppo dei rapporti di cooperazione con i Paesi emergenti risponde ad una visione politica di fondamentale importanza per il superamento delle divisioni e delle contrapposizioni tra i popoli.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.

I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; e devono adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.

ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri sovrintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonché le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

ART. 3.

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

a) non più di dodici rappresentanti di Amministrazioni statali;

b) non più di sedici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di metà per il settore pubblico e di metà per quello privato;

c) non più di sei esperti in materie tecniche, economiche o sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 27, operanti nel settore del servizio di volontariato civile.

Il Comitato è costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso è presieduto dal Ministro per gli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e può articolarsi in Sottocomitati.

I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal Capo del Servizio previsto dall'articolo 7.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di altri operatori pubblici o privati, interessati a proprie iniziative di cooperazione tecnica.

ART. 4.

Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, oltre ad esprimere pareri sul coordinamento dei programmi di cooperazione tecnica, può, all'occorrenza, formulare proposte di revisione di detti programmi, suggerendo moduli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

a) delle esigenze dei singoli Paesi o gruppi di Paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori che alle aree di intervento;

c) dell'esigenza che una diversificazione della cooperazione tecnica va ricercata altresì

concorrendo alla realizzazione di progetti integrati.

Il Comitato consultivo può anche formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica e per le quali il Ministro degli affari esteri ritenga di dover sentire il Comitato stesso.

Il Comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e a diffondere in detti Paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; e ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

E sottoposta all'esame del Comitato la relazione sull'attuazione della presente legge, che il Ministero degli affari esteri deve presentare annualmente al Parlamento unitamente allo stato di previsione.

ART. 5.

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta, d'intesa con le Amministrazioni statali ad esse interessate, le seguenti iniziative:

a) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da Amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, anche mediante la stipula di apposite convenzioni da parte di

enti e organizzazioni riconosciuti idonei; favorisce l'impiego dei volontari nell'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attività secondo le disposizioni del Titolo III della presente legge;

c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con enti ed organismi qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti Paesi; allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio ed, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, o anche in altri Paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e può altresì concorrere alla istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

d) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi. A tal fine, d'intesa con le Amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati Paesi, agevola anche mediante la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di Amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle Amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) concorre, d'intesa con i Paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei Paesi stessi.

A tal fine, fatte salve le disposizioni vigenti in materia economico-valutaria, provvede, quando ciò sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre Amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di

quest'ultimo del relativo importo, che verrà versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro ai bilanci delle Amministrazioni cedenti;

f) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi, mediante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

g) promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

h) promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;

i) concede contributi in denaro ad enti, associazioni e organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

l) attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'articolo 4; ed assolve ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge.

Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere c) e d), delle forniture gratuite di cui alla lettera e), delle sovvenzioni di cui alla lettera g), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'articolo 9, il Ministero degli affari esteri provvede previo parere favorevole di una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di cinque membri, tra i quali è compreso il rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato.

ART. 6.

All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'articolo 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di

convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del quale fa parte il Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato e, in assenza, dal Direttore generale delle relazioni culturali. Esercita le funzioni di segretario il Capo del Servizio indicato nell'articolo 7.

ART. 7.

È istituito nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, il quale esplica le attività di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari, sull'attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; ed esercita il controllo sulle attività affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'articolo 9.

Al Servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di seconda classe. Per esigenze eccezionali può essere incaricato di reggere temporaneamente il Servizio un Consigliere d'ambasciata.

L'ordinamento del Servizio è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Possono essere addetti al Servizio non più di cinque esperti, nominati dal Ministero degli affari esteri anche tra estranei all'Amministrazione dello Stato; e possono essere altresì utilizzati, previo parere favorevole della Sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei alla Amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venti unità, per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonchè per attendere a mansioni amministrative e tecniche.

Gli esperti e gli incaricati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici sono posti a disposizione del Ministero degli affari esteri in posizione di comando; ed

il relativo trattamento economico è corrisposto dal Ministero degli affari esteri sui fondi di cui all'articolo 34 della presente legge in deroga all'articolo 57 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Agli esperti ed agli incaricati è attribuito il trattamento economico nella misura e con i criteri previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 8.

I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo in conformità della pianificazione degli interventi e dei programmi allo scopo predisposti.

Il Comitato direzionale stabilisce in quali casi il Capo del Servizio deve acquisire il preventivo parere della Sezione speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Il Capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del Capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

ART. 9.

Previo parere della Sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il Capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e istituti specializzati, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica.

L'iniziativa della costituzione di enti ed istituti particolarmente qualificati per le finalità avanti indicate può essere anche congiuntamente presa da enti pubblici, società ed imprese o altri organismi che perseguano dette finalità.

Gli enti ed istituti specializzati di cui al primo comma sono tenuti alla resa dei conti. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti e istituti convenzionati neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute

per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto, quando l'ente e l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato consultivo misto, che esprime parere sull'opportunità di revocare o confermare la convenzione o di modificarne le condizioni.

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 10.

Il Ministero degli affari esteri invia nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere *a*) ed *f*), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra Amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 5.

ART. 11.

Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 13 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita.

Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Detto personale dipende dal Capo della Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il Capo della Rappresentanza vigila altresì sulla attività e sul comportamento nel Paese assistito del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 12 e 13, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

ART. 12.

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10 ed il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti od organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 10, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

ART. 13.

Il Ministero degli affari esteri può anche disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Ministero può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato.

Il Ministero può inoltre addossarsi l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi è subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri; il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

ART. 14.

Salvo il caso contemplato nell'articolo 12, senza specifica autorizzazione del Ministero degli affari esteri il personale di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

ART. 15.

Il Ministero degli affari esteri, direttamente od a mezzo degli Enti ed Istituti specializzati di cui all'articolo 9 può fare effettuare.

per il personale da inviare presso i Paesi in via di sviluppo, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica, economica, culturale, igienico-sanitaria o sociale con i predetti Paesi.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi assistiti.

ART. 16.

Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della loro valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di « ottimo », o « buono », o « normale » del servizio prestato.

Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto.

Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da liberi docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini del concorso a cattedra, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

CAPO II.

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE.

ART. 17.

Il personale indicato nell'articolo 10, lettera a), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonché gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri — Servizio per la

cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo — con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello degli affari esteri; per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante la disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico della amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

Le Amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al Capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri.

Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi, né superiore a quattro anni.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

ART. 18.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del pre-

cedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

ART. 19.

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 10 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 10 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 23.

ART. 20.

Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 10, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso o continuativo previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata Tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi,

secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

- 1) articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;
- 2) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;
- 3) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;
- 4) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;
- 5) articolo 208, sull'indennizzo per danni;
- 6) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;
- 7) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

ART. 21.

Al personale civile e militare di cui allo articolo 10, lettera a) spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 20.

Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata Tabella B.

Il dipendente che sia destinato a prestare servizio in uno o più Paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viag-

gio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla Tabella B. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati prima.

La Tabella B surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 22.

Il personale civile e militare di cui all'articolo 10, lettera *a*), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità di cui all'articolo 1, dall'Amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri.

A detto personale è corrisposta dal Ministero degli affari esteri un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 20 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Tabella B.

CAPO III.

PERSONALE A CONTRATTO.

ART. 23.

Il contingente del personale di cui all'articolo 10, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 17.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 10, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malat-

tie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

ART. 24.

Il contratto di cui all'articolo 23 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo misto, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

ART. 25.

Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai diciotto

anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, assumono — prescindendo da fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro per la durata di almeno un anno per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 27, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa, della pubblica istruzione e dell'interno.

ART. 26.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita nei casi suindicati con la registrazione presso il competente servizio del Ministero degli affari esteri del contratto di lavoro, dal quale deve risultare:

1) il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro assunto;

2) il trattamento economico, che deve essere conforme alle convenzioni e alle consuetudini internazionali in materia di servizio di volontariato civile;

3) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio, o morte. Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 25 il trattamento per i casi suindicati deve essere conforme a quello previsto dal quinto comma del presente articolo.

La registrazione del contratto è effettuata previa verifica dell'assenza del fine di lucro e previo accertamento degli altri requisiti indicati nell'articolo 25 nonché delle condizioni richieste nel comma precedente. A tal fine, ove il volontario non sia in possesso di attestato d'idoneità conseguito in seguito alla frequenza dei corsi di formazione o selezione regolati dal decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 25, il Ministero dispone i necessari accertamenti.

Quando le condizioni di cui al numero 2 del primo comma siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere eccezionalmente assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 25 le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal successivo comma per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti.

Il Ministero può anche addossarsi l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera *b)* dell'articolo 25 all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dall'INAM, e del premio per l'assicurazione con l'INA di cui all'ultimo comma dell'articolo 23. Si applica altresì il disposto dei commi quinto e sesto di quest'ultimo articolo.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Ministero alla Rappresentanza competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 29.

ART. 27.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una speciale Sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta da nove membri, tra i quali devono essere compresi i tre membri designati nel modo indicato nella lettera *c)* del primo comma dell'articolo 3 ed i rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e della sanità. Il riconoscimento di idoneità agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino regolarmente costituiti, non perseguano finalità politiche e di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei pro-

pri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 5, lettera i), sentito il parere anche della Sezione del Comitato consultivo misto di cui al comma precedente, contributi per corsi di formazione, addestramento e selezione, per l'impiego dei volontari e per la erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, può essere accordato un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma. In ordine all'attribuzione del contributo ed alle modalità di erogazione di questo deve essere sentita anche la Sezione del Comitato consultivo misto di cui al primo comma.

ART. 28.

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 26, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da Amministrazioni statali o dagli enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito col decreto di cui al primo comma dell'articolo 17. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad una indennità di reinserimento professionale pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera a) e quello previsto nell'articolo 30.

Quando l'indennità suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dallo Stato italiano. Il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 30 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizio-

ni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

ART. 29.

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del Capo della Rappresentanza italiana competente per territorio al quale devono denunciare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 26.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — riconosciuta nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 25 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 30 e 31; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente Rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni od organismi, imprese, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni politiche od economiche del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da incidere sulla prosecuzione della loro attività o sul regolare svolgimento di essa.

Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'articolo 16.

ART. 30.

I volontari in servizio civile che prestino la loro opera in Paesi extra-europei ai sensi dell'articolo 25 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio

all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 32 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa, dietro presentazione di un certificato rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata suindicata.

ART. 31.

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 26.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 32, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva di cui al secondo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno successivo al compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata dal certificato, di cui al secondo comma del precedente articolo, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o, in difetto, dal Ministero degli affari esteri.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 29, per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministero della difesa, valutate le circostanze, può

disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

ART. 32.

Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per gli affari esteri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER LA SOMALIA

ART. 33.

A favore dello Stato somalo è mantenuto per ciascun esercizio del biennio 1972-73 un volume di interventi pari all'assegnazione complessiva di 2.720 milioni prevista per il 1971 dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1376 per le finalità indicate dalla legge stessa.

In deroga alle disposizioni della presente legge, i programmi concernenti la cooperazione tecnica con la Somalia possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.500 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.

Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile.

Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante

riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

ART. 35.

Salvo quanto disposto nell'articolo 33, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. 465, della legge 8 novembre 1966, n. 1033 e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonché ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.

ART. 36.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

TABELLA A.

INDENNITA BASE

	Indennità base mensile
Personale direttivo:	—
A-1 Personale del parametro 742 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 220.000
A-2 Personale del parametro 387 o superiore (fino al 742 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 170.000
A-3 Personale del Parametro 257 o superiore (fino al 387 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 140.000
A-4 Personale del parametro inferiore a 257, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 120.000
Personale di concetto	» 100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate	» 80.000

TABELLA B.

VIAGGI E TRASPORTO EFFETTI

Percorsi ferroviari: prima classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: prima classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: prima classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Un'indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trosparto effetti: Chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quello per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito per gli effetti, nonché per l'eventuale magazzinaggio fino ad un massimo di trenta giorni.

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.